

DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2024

517/2024/R/EEL

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIDUZIONE DEI PRELIEVI, PER L'ANNO 2025

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1319^a riunione del 3 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt/98/11);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE) nella revisione 2 approvata con la deliberazione dell'Autorità, 23 luglio 2024, 304/2024/R/eel;
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 18 novembre 2024, protocollo Autorità 81155 del 19 novembre 2024 (di seguito: comunicazione 18 novembre 2024).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 69/23 prevede che Terna, sulla base degli indirizzi del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità, possa implementare meccanismi innovativi per la

gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi;

- con la deliberazione 304/2024/R/eel l’Autorità, nell’approvare la revisione 2 del TIDE, ha previsto che Terna, nell’ambito dei meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico di cui al precedente punto, possa proporre l’approvvigionamento a titolo sperimentale di un servizio di riduzione dei prelievi così articolato:
 - la richiesta di riduzione fino all’azzeramento del prelievo è inviata da Terna al cliente finale entro il termine del secondo giorno antecedente quello oggetto di riduzione;
 - l’energia oggetto di riduzione non è contabilizzata nell’energia di modulazione complessiva ai fini del *settlement* e non dà luogo ad alcun aggiustamento dello sbilanciamento;
- con i criteri di cui al precedente alinea, come chiarito nella premessa alla deliberazione 304/2024/R/eel, l’Autorità ha inteso stimolare la riduzione dei prelievi già sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP) in quanto la riduzione in tempo reale rientra nei servizi di modulazione straordinaria a salire;
- sulla base dei criteri definiti nel TIDE, Terna ha consultato la proposta di regolamento per il servizio di riduzione dei prelievi;
- con la comunicazione 18 novembre 2024 Terna ha inviato all’Autorità la proposta di regolamento per il servizio di riduzione dei prelievi, come aggiornata in conseguenza delle osservazioni pervenute durante la consultazione;
- in sintesi, la proposta di Terna di cui al precedente punto prevede che:
 - il servizio di riduzione dei prelievi sia approvvigionato con un’unica asta a termine su base annuale con un fabbisogno di 2400 MW e un *cap* di 45.000 €/MW/anno;
 - sia remunerata la sola disponibilità ad erogare il servizio di riduzione dei prelievi sulla base del prezzo in €/MW/anno offerto dagli operatori sull’asta a termine (logica *pay as bid*); non sia prevista una remunerazione per l’attivazione del servizio;
 - l’erogazione del servizio di riduzione dei prelievi sia riferita a raggruppamenti di carichi sotto la stessa Unità di Consumo (di seguito: UC) di potenza pari ad almeno 8 MW che rispettino i requisiti previsti dal Codice di Rete per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire;
 - possano partecipare alla procedura di approvvigionamento anche i raggruppamenti di carichi che erogano il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire;
 - il servizio di riduzione dei prelievi possa essere attivato da Terna per un massimo di 40 ore all’anno pari alle ore maggiormente critiche in termini di adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico e per il quale sussiste il rischio di attivazione del Piano Emergenza Sicurezza Sistema Elettrico (PESSE); Terna comunica l’attivazione del servizio tramite posta elettronica entro le 19.00 del secondo giorno antecedente l’erogazione del servizio (di seguito: giorno D-2), indicando i raggruppamenti di carichi che dovranno erogare il servizio e l’insieme dei

- periodi orari consecutivi per il quale è richiesto il servizio (di seguito: periodo di attivazione);
- i soggetti assegnatari del servizio di riduzione dei prelievi abbiano l'obbligo di azzerare la potenza prelevata dai propri raggruppamenti di carichi durante il periodo di attivazione; Terna si riserva la possibilità di impartire ai raggruppamenti di carichi un comando di distacco con modalità analoghe a quelle previste per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire;
 - il servizio di riduzione dei prelievi sia correttamente eseguito se contestualmente durante il periodo di attivazione:
 - il prelievo del raggruppamento di carichi con il quale è erogato il servizio, è pari a zero;
 - il prelievo del sito che include il raggruppamento di carichi con il quale è erogato del servizio è non superiore alla differenza fra la *baseline* associata a tale sito e la potenza contrattualizzata con riferimento al servizio di riduzione dei prelievi;
 - ai fini della verifica sulla corretta esecuzione del servizio di riduzione dei prelievi, la *baseline* sia determinata sulla base dei giorni omologhi della settimana precedente a quella di erogazione;
 - il contratto per il servizio di riduzione dei prelievi sia risolto, anche parzialmente con riferimento ad uno specifico raggruppamento di carichi, nel caso in cui:
 - l'assegnatario perda i requisiti per la partecipazione al servizio;
 - la potenza media mensile prelevata dal raggruppamento sia inferiore al 70% della potenza contrattualizzata per il servizio di riduzione dei prelievi in almeno tre mesi (pari a un quarto dei mesi di erogazione del servizio nell'ipotesi di erogazione su base annuale);
 - il servizio non sia correttamente fornito per due richieste di attivazione anche non consecutive;
 - la liquidazione della remunerazione avvenga in un'unica soluzione su base annua;
 - nel caso in cui il medesimo raggruppamento di carichi eroghi sia il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire sia il servizio di riduzione di prelievi, le ore di attivazione del servizio di riduzione dei prelievi (che, in quanto attivato nel giorno D-2 è prioritario rispetto al servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire che è attivato in tempo reale) sono neutralizzate ai fini della determinazione della potenza media mensile da garantire ai fini del servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire;
- con la comunicazione 18 novembre 2024 Terna ha altresì inviato copia delle risposte pervenute dagli operatori durante la consultazione, unitamente ad una sintesi delle stesse; in particolare Terna ha ritenuto opportuno:
 - non accogliere le richieste degli operatori di abbassare a 1 MW la dimensione minima per i raggruppamenti di carichi che erogano il servizio di riduzione dei prelievi, confermando il valore di 8 MW proposto in consultazione, al fine di ottenere una riduzione dei prelievi prevedibile e apprezzabile;

- non consentire la creazione di aggregati per il raggiungimento della soglia minima, in quanto il servizio di riduzione dei prelievi deve essere erogato a livello di singolo raggruppamento di carichi inserito in un'unica UC, in modo che Terna possa, ove necessario, effettuare il distacco secondo le medesime modalità previste per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire;
- incrementare il fabbisogno rispetto a quanto ipotizzato in consultazione, accogliendo parzialmente le richieste degli operatori in tal senso;
- non accogliere le richieste degli operatori in merito ad approvvigionamenti in parte su base annuale e in parte su base trimestrale in quanto il servizio di riduzione dei prelievi è annuale e può essere attivato per un massimo di 40 ore all'anno;
- accogliere le richieste degli operatori in merito ai limiti minimo (2 ore) e massimo (8 ore) di attivazione del servizio di riduzione dei prelievi su base giornaliera al fine di tenere conto dei tempi di riattivazione e messa a regime dei processi produttivi;
- non accogliere le richieste degli operatori di introdurre una remunerazione per l'attivazione del servizio di riduzione dei prelievi, in quanto il valore dell'attivazione può essere tenuto conto in sede di offerta per la disponibilità, dato che il servizio può essere attivato per un massimo di 40 ore all'anno;
- non accogliere le richieste degli operatori in merito ad una premialità specifica per le risorse localizzate sulle isole maggiori in quanto il servizio è approvvigionato su base nazionale;
- non accogliere le richieste degli operatori in merito all'introduzione di franchigie per le ore di indisponibilità e manutenzione, in quanto il beneficio è tenuto già in considerazione prevedendo che il contratto sia risolto solamente dal terzo mese (nell'ipotesi di erogazione del servizio su base annuale) in cui la potenza media mensile assume un valore inferiore al 70% della potenza contrattualizzata;
- non accogliere le richieste degli operatori in merito alla definizione ex-ante del set di ore in cui può essere richiesta l'attivazione del servizio di riduzione dei prelievi, in quanto tali ore saranno individuate sulla base delle effettive esigenze di adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico; Terna informerà comunque il mercato della richiesta di attivazione del servizio entro il secondo giorno antecedente l'erogazione del servizio stesso;
- non accogliere le richieste degli operatori in merito all'attivazione del servizio anche tramite l'Unità Periferica Distacco Carichi prevista per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire, in quanto trattasi di servizi differenti; rimane confermata la sola attivazione tramite posta elettronica con informativa pubblica al mercato;
- non accogliere le richieste degli operatori in merito all'allargamento della banda di tolleranza (0,1 MW) per la verifica della corretta erogazione del servizio; bande più ampie sarebbero contrarie alla finalità del servizio di riduzione dei prelievi che prevede l'azzeramento dei prelievi stessi nel periodo di attivazione;
- accogliere parzialmente le osservazioni degli operatori in merito alla determinazione della *baseline* per il sito in cui è inserito il raggruppamento di

carichi che eroga il servizio di riduzione dei prelievi, prevedendo l'utilizzo dei giorni omologhi della settimana precedente invece dei giorni omologhi dell'anno precedente come inizialmente proposto in consultazione;

- introdurre la possibilità di risoluzione parziale del contratto per il servizio di riduzione dei prelievi limitatamente ai soli raggruppamenti di carichi per i quali si verifichi la perdita dei requisiti di partecipazione o che non siano in grado di erogare correttamente il servizio, confermando invece a due il numero di attivazioni fallite che portano alla risoluzione del contratto, dato il limitato numero di ore all'anno per cui può essere richiesto il servizio di riduzione dei prelievi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 18 novembre 2024, Terna ha manifestato l'intenzione di recuperare i costi relativi al servizio di riduzione dei prelievi tramite il prezzo unitario P_q^{oth} di cui alla Sezione 2-28.2 del TIDE "Copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento" con raccolta del gettito nel corso dell'anno 2025 senza applicazione di oneri finanziari; in alternativa Terna ha proposto di valutare modalità di erogazione tramite la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA).

RITENUTO CHE:

- la proposta di regolamento per il servizio di riduzione dei prelievi inviata da Terna con la comunicazione 18 novembre 2024 sia conforme ai criteri individuati per tale servizio nel TIDE;
- sia pertanto opportuno approvare la proposta di regolamento per il servizio di riduzione dei prelievi di cui al punto precedente;
- come chiarito nel TIDE, il servizio di riduzione dei prelievi possa essere attivato a titolo sperimentale; la proposta di regolamento debba, pertanto, intendersi approvata per il solo anno 2025;
- nel caso di eventuale proseguimento del servizio di riduzione dei prelievi per gli anni successivi, sia opportuno effettuare valutazioni relativamente all'interazione fra detto servizio e il mercato della capacità di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11; tali valutazioni dovranno essere allegate all'eventuale proposta per l'approvvigionamento del servizio di riduzione dei prelievi presentata da Terna;
- tutte le partite economiche relative al servizio di dispacciamento, incluse quelle legate al servizio di riduzione dei prelievi, debbano trovare copertura nell'ambito dei meccanismi previsti dalla Sezione 2-24 "Corrispettivo di dispacciamento" del TIDE con gestione attraverso Terna senza alcun coinvolgimento di CSEA; le modalità operative saranno individuate nell'ambito delle disposizioni relative all'avvio della fase transitoria del TIDE prevista dall'1 gennaio 2025

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per il servizio di riduzione dei prelievi, come trasmesso da Terna all’Autorità con la comunicazione 18 novembre 2024, con validità limitata al solo anno 2025;
2. di prevedere che Terna, qualora intenda continuare ad avvalersi del servizio di riduzione dei prelievi per gli anni successivi al 2025, possa presentare una proposta di regolamento per l’approvvigionamento di tale servizio su base annua;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A. e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

3 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini